

Secondo quanto riportato nella circolare 4/2015 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le imprese interessate da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell'attività – possono richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla suddetta procedura.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha infatti ritenuto opportuno estendere il beneficio del trattamento di CIGS anche a quelle imprese che abbiano sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, assimilando tale istituto alle causali previste dall'articolo 3, comma 1 della Legge n. 223/1991.

Inoltre, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato riconosciuto non solo alle aziende sottoposte alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, ma anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività di impresa.

Per quanto attiene al periodo dal quale far decorrere il trattamento di integrazione salariale straordinario, esso scatta dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione a una delle procedure concorsuali in esame.

In ogni caso, esistono dei casi particolari in cui l'impresa assoggettata a una procedura concorsuale decida di ricorrere alla CIGS in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura.

La ragione di tale scelta aziendale risiede principalmente nel pregiudizio cui andrebbe incontro l'azienda – impegnata a completare commesse ed evadere ordini precedentemente acquisiti – nel caso in cui sospendesse nell'immediato le prestazioni lavorative del personale dipendente. In un contesto del genere, infatti, l'azienda potrebbe ritenere più conveniente l'utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più coerente con l'effettiva situazione aziendale caratterizzata dalla prosecuzione anche parziale dell'attività e decidere di ricorrere al trattamento in epoca successiva alla data di ammissione alla procedura.

Alla luce di quanto su affermato, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ritiene che l'impresa interessata da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell'attività – possa richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione a una delle menzionate procedure.